Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 aprile 2021
(OR. en)

7747/21

AGRI 169
DELACT 66

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 aprile 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 2360 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 12.4.2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 2360 final.

All.: C(2021) 2360 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.4.2021
C(2021) 2360 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 12.4.2021

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

In seguito all'adozione del nuovo regolamento sulla produzione biologica, che entrerà in vigore il 1º gennaio 2022, è necessario adottare un regolamento delegato che modifichi il regolamento (UE) 2018/848 al fine di modificare il modello del certificato fornito agli operatori o al gruppo di operatori. Il settore biologico deve avere certezza del diritto riguardo alle nuove norme che si applicheranno alla questione e gli Stati membri dell'UE devono disporre di tempo sufficiente per integrare tali nuove norme negli ordinamenti giuridici nazionali.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'atto è stato discusso approfonditamente con gli Stati membri in sede di gruppo di esperti in materia di produzione biologica, nonché con le principali organizzazioni che rappresentano il settore biologico, vale a dire IFOAM, COPA-COGECA e EOCC. Per la stesura di tali norme la DG AGRI ha operato in stretta collaborazione con altre DG nel campo delle loro competenze specifiche. I partner dell'OMC sono stati informati e sono state condotte consultazioni pubbliche generali.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica il modello del certificato fornito agli operatori o al gruppo di operatori.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 12.4.2021

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[1], in particolare l'articolo 35, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce il modello del certificato da rilasciare agli operatori o gruppi di operatori che abbiano notificato la propria attività alle autorità competenti degli Stati membri in cui è effettuata e si conformino a tale regolamento. Per garantire un'attuazione armonizzata, il modello del certificato contiene elementi comuni, che sono obbligatori in tutti gli Stati membri, quali il nome e l'indirizzo, le attività degli operatori e le categorie di prodotti. Tuttavia le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo che rilasciano il certificato possono decidere di richiedere informazioni supplementari specifiche, quali l'elenco dettagliato dei prodotti, informazioni sui terreni e i locali, l'elenco degli appaltatori e informazioni sull'accreditamento dell'organismo di controllo. È pertanto opportuno aggiungere al certificato un'apposita parte.

(2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848.

(3) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

[1] GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.4.2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN